

COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 4 del 14/04/2022

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE, TRA I COMUNI DI GUSSOLA (CR), COMMESSAGGIO (MN), DOSOLO (MN), MARTIGNANA DI PO (CR), POMPONESCO (MN), RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR), SABBIONETA (MN) E SAN GIOVANNI IN CROCE (CR), PER LA GESTIONE ASSOCIATA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL TUEL, DI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE NONCHÉ AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE (ART. 1, COMMI DA 534 A 542, LEGGE N. 234/2021): APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventidue quattordici** del mese di **aprile** alle ore **19:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Presente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Presente
MINARI MATTEO	Assente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Assente
NOVELLINI GAETANO	Presente
BOZZOLINI MARCO	Assente
ASINARI DENNIS	Assente
GATTO MICHELE	Presente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 4 del 14/04/2022

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE, TRA I COMUNI DI GUSSOLA (CR), COMMESSAGGIO (MN), DOSOLO (MN), MARTIGNANA DI PO (CR), POMPONESCO (MN), RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR), SABBIONETA (MN) E SAN GIOVANNI IN CROCE (CR), PER LA GESTIONE ASSOCIATA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL TUEL, DI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE NONCHÉ AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE (ART. 1, COMMI DA 534 A 542, LEGGE N. 234/2021): APPROVAZIONE.

Il SINDACO illustra i motivi dell'urgenza e della necessità di approvare il punto in discussione .

Il Consigliere Asinari chiede al segretario comunale se la procedura di inserimento di tale punto in approvazione è corretta ;il segretario risponde che vi è una norma del regolamento che consente per ragioni di urgenza di notificare l'ordine del giorno 24 ore prima del Consiglio.

Asinari dice che non intende comunque votare perché non viene rispettato il diritto dei consiglieri a prenderne visione per tempo.

Il Sindaco ribadisce che l'urgenza è motivata dalla necessità di candidare a bando un'importante intervento di riqualificazione del plesso scolastico .

Il consigliere Asinari alle ore 19.45 abbandona l'aula consigliare

Dopo di che il Sindaco pone in approvazione il punto in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*";

- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.*", che ha approvato le norme specifiche di finanza pubblica locale vigenti nel 2022;

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 534, della citata Legge 30 dicembre 2021, n. 234 assegna ai comuni contribuiti per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale;

- che il successivo comma 535 individua, alla lettera a), fra i comuni ammessi a richiedere i contributi di cui al comma 534, i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentino una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro, prevedendo che la domanda sia presentata dal comune capofila;

- che il seguente comma 536, modificato dall'art. 13-*sexies*, comma 1, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, individua le tipologie di intervento ammissibili nonché i contenuti essenziali della richiesta di contributo, disponendo che gli enti comunichino le richieste di contributo, per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici, al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 30 aprile 2022. La richiesta deve contenere:

a) la tipologia dell'opera, che può essere relativa a:

1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

3) mobilità sostenibile;

b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale è chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura;

c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che fanno parte della forma associativa;

- che, a norma dell'art. 1, comma 537, della medesima Legge n. 234/2021, l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sarà determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022. Qualora l'entità delle richieste pervenute dovesse superare l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione sarà effettuata a favore dei comuni che presentino un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate sarà calcolata la media semplice dell'IVSM;

- che, per effetto del combinato disposto dei successivi commi 538 e 539, il comune

beneficiario del contributo, pena la revoca del contributo stesso con decreto del Ministero dell'interno, è tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 537:

a) per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;

b) per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi;

- che, ai sensi del comma 540, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e possono essere successivamente utilizzati dal medesimo ente beneficiario per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 534, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione;

- che, come previsto dal comma 541, i contributi, qualora assegnati, sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari nel seguente modo:

a) 20 per cento previa verifica dell'affidamento dei lavori entro i termini di cui al comma 538;

b) 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui al comma 542;

c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 542;

- che, a norma del comma 542, il monitoraggio delle opere pubbliche finanziate è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022», e non trova applicazione l'art. 158 del TUEL in materia di rendiconto dei contributi straordinari;

- che, con decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 49 del 28 febbraio 2022, sono stati approvati il modello informatizzato e le modalità di presentazione, da parte dei comuni interessati, delle domande per la concessione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana per l'annualità 2022;

CONSIDERATO:

- che l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. prevede la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, prescrivendo che detti accordi siano sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., pena la nullità degli stessi;

- che l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, e possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- che i Comuni di Gussola (CR), Commessaggio (MN), Dosolo (MN), Martignana di Po (CR), Pomponesco (MN), Rivarolo del Re ed Uniti (CR), Sabbioneta (MN) e San Giovanni in Croce (CR), a seguito di opportuni incontri, hanno manifestato la volontà di convenzionarsi al fine di presentare, in forma associata, istanza per ottenere contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui al citato art. 1, comma 534, della Legge n. 234/2021;

- che, per soddisfare il requisito previsto dal richiamato art. 1, comma 535, lett. a), della Legge n. 234/2021, essenziale ai fini dell'ammissibilità della richiesta di contributo di cui al comma 534, occorre che i comuni che intendano convenzionarsi presentino una popolazione superiore a 15.000 abitanti;

- che, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sulla base dei dati relativi alla popolazione residente calcolati dall'Istat alla data del 31 dicembre 2020, risulta quanto segue:

Comune di Gussola: n. 2.630 abitanti;

Comune di Commessaggio: n. 1.089 abitanti;

Comune di Dosolo: n. 3.304 abitanti;

Comune di Martignana di Po: n. 2.054 abitanti;

Comune di Pomponesco: n. 1.661 abitanti;

Comune di Rivarolo del Re ed Uniti: n. 1.842 abitanti;

Comune di Sabbioneta: n. 4.145 abitanti;

Comune di San Giovanni in Croce: n. 1.894 abitanti;

Totale forma associativa: n. 18.619 abitanti;

- che i Comuni aderenti alla costituenda forma associativa contavano, pertanto, alla data del 31 dicembre 2020, una popolazione complessiva di 18.619 abitanti, e pertanto soddisfano il requisito previsto dall'art. 1, comma 535, lett. a), della Legge n. 234/2021;

PRESO ATTO:

- che, tra i Sindaci dei Comuni promotori della convenzione in oggetto, sono intercorsi accordi per la definizione di sinergie e strategie comuni per la realizzazione, nel territorio casalasco-viadanese, di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, mettendo a fattor comune le diverse esperienze di amministrazione dei rispettivi territori e progettualità di sviluppo delle comunità amministrare, in un'ottica che si propone di superare la dimensione di "piccolo comune" condivisa da ciascun aderente alla costituenda forma associativa e di attrarre, a beneficio del territorio e delle popolazioni, risorse per investimenti, altrimenti difficilmente accessibili, in grado di fungere, grazie alla realizzazione di progetti di tipo coordinato e condiviso, da leva di sviluppo di un territorio riconosciuto come "area marginale";

- che i sunnominati Comuni, all'interno dei rispettivi ambiti casalasco e viadanese di appartenenza - il primo ricadente nella provincia di Cremona ed il secondo nella provincia di Mantova -, condividono, costituendosi in associazione tramite convenzione, una coerenza tematica assicurata da una comune strategia tematica e programmatica, volta al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive, e ciò conformemente alla tipologia di intervento prevista dall'art. 1, comma 536, lett. a), n.

2), della Legge n. 234/2021;

- che i progetti condivisi dagli enti promotori e proposti ai fini della candidatura di cui all'art. 1, commi da 534 a 542, della Legge n. 234/2021 e s.m.i., e di cui al decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2022, sono di seguito definiti:

Comune	Titolo del Progetto	Importo del Progetto
Gussola	I giovani, lo sport ed i suoi valori. Processo di rigenerazione urbana del centro sportivo comunale, realizzazione di servizi per la collettività	€ 665.633,95
Commessaggio	Rigenerarsi sportivamente. Implementazione dell'offerta sportiva delle attrezzature comunali	€ 458.721,65
Dosolo	Riqualificazione spazi esterni di pertinenza del Polo Scolastico con realizzazione di aree per il gioco e lo sport	€ 756.132,90
Martignana di Po	Rigenerazione urbana del Centro Sportivo "F. Guerra" di Martignana di Po	€ 588.293,59
Pomponesco	Pomponesco: rigenerazione urbana protagonista del mondo basso padano attraverso lo sport, l'architettura, la pittura, la scultura, la poesia ed i racconti	€ 535.524,92
Rivarolo del Re ed Uniti	Rivarolo del Re ed Uniti: le sue Ville, le sue Chiese, le sue grandi corti, lo sport, la musica, i giuochi, l'arte, la cultura e le tradizioni. Progetto di rigenerazione urbana delle ex scuole delle frazioni di Brugnolo e Villanova	€ 559.828,05
Sabbioneta	Intervento di rigenerazione dello spalto Bresciani come spazio verde a servizio di cittadini e turisti	€ 869.055,18
San Giovanni in Croce	A-Factory: i giovani incontrano il lavoro. Rigenerazione urbana per la creazione di spazi destinati a servizi occupazionali per ragazzi dai 16 ai 25 anni	€ 566.810,16
Totale		€ 5.000.000,40

- che i sunnominati Comuni hanno individuato il Comune di Gussola quale ente capofila, avendo valutato e ritenuto che lo stesso abbia un'adeguata struttura amministrativa e le competenze professionali necessarie per lo svolgimento delle attività prodromiche e funzionali alla presentazione dell'istanza di contributo e per assolvere, in qualità di soggetto attuatore, ai successivi adempimenti richiesti in caso di assegnazione del contributo statale;

VISTO lo schema di «*Convenzione, tra i Comuni di Gussola (CR), Commessaggio (MN), Dosolo (MN), Martignana di Po (CR), Pomponesco (MN), Rivarolo del Re ed Uniti (CR), Sabbioneta (MN) e San Giovanni in Croce (CR), per la gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, di progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale (art. 1, commi da 534 a 542,*

Legge n. 234/2021)», diretto a regolare i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti dell'aggregazione, nel testo predisposto e trasmesso via PEC dal Comune di Gussola, in qualità di ente capofila, con nota rif. Prot. n. 0001917/2022 del 05/04/2022, assunta al Prot. comunale n. 2811/2022 in data 05/04/2022;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- l'art. 3, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale *"Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo."*;

- l'art. 13, comma 1, del T.U.E.L. che testualmente dispone: *"Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze."*;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 03/01/1992;

RICHIAMATI, in particolare:

- l'art. 2 dello Statuto Comunale sulle finalità proprie del Comune;

- l'art. 46 dello Statuto Comunale, che recita: "1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie";

VISTI:

- la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) definitivo 2022/2024, approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge;

- il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO lo schema di convenzione predisposto dagli uffici del Comune di Gussola - nel testo, costituito dalle premesse e da n. 12 (dodici) articoli numerati senza interruzione, depositato agli atti istruttori della seduta - meritevole di approvazione, in quanto rispondente agli indirizzi di questa Amministrazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 42, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che attribuisce, in via esclusiva, al consiglio comunale la competenza in tema di convenzioni tra i comuni ed in tema di costituzione e modificazione di forme associative;

- l'art. 49 del T.U.E.L., in materia di pareri dei responsabili dei servizi;

- gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., che disciplinano funzioni gestionali e responsabilità proprie dei responsabili di settore o di servizio;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

UDITA la proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno;

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco;

VISTI:

- il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento sui controlli interni;
- il Regolamento di contabilità;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 147, 147-*bis*, comma 1, e 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi da n.9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI CONVENZIONARSI**, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 39 dello Statuto Comunale, e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 535, lett. a), della Legge n. 234/2021, con i Comuni di Gussola (CR), Commessaggio (MN), Martignana di Po (CR), Pomponesco (MN), Rivarolo del Re ed Uniti (CR), Sabbioneta (MN) e San Giovanni in Croce (CR), ai fini della presentazione, in forma associata, della domanda di contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

3) **DI APPROVARE**, a tal fine e per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di «*Convenzione, tra i Comuni di Gussola (CR), Commessaggio (MN), Dosolo (MN), Martignana di Po (CR), Pomponesco (MN), Rivarolo del Re ed Uniti (CR), Sabbioneta (MN) e San Giovanni in Croce (CR), per la gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, di progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale (art. 1, commi da 534 a 542, Legge n. 234/2021)*», nel testo, costituito dalle premesse e da n. 12 (dodici) articoli numerati senza interruzione, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

4) **DI DARE ATTO** che i Comuni aderenti alla costituenda forma associativa

contavano, alla data del 31 dicembre 2020, una popolazione complessiva di 18.619 abitanti, e pertanto soddisfano il requisito previsto dall'art. 1, comma 535, lett. a), della Legge n. 234/2021;

5) **DI AUTORIZZARE** il Sindaco *pro-tempore* del Comune di Dosolo, quale legale rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, alla sottoscrizione della convenzione approvata al precedente punto terzo del presente dispositivo;

6) **DI INDIVIDUARE** il Comune di Gussola quale Ente Capofila della costituenda aggregazione, al quale competerà lo svolgimento delle attività prodromiche e funzionali alla presentazione dell'istanza di contributo, **E DI ACCETTARE** che, in tale veste, gli organi e i Responsabili di Servizio dello stesso Capofila, per quanto di competenza, assumano tutti gli atti necessari e finalizzati alla gestione della convenzione qui approvata;

7) **DI DARE ATTO** che, in caso di ammissione a contributo statale, il Comune di Gussola:

a) in qualità di Capofila, rivestirà il ruolo di soggetto attuatore di tutti gli interventi, in relazione ai quali assumerà la responsabilità organizzativa e la direzione di tutte le attività conseguenti;

b) in qualità di soggetto attuatore, sarà tenuto a tutti i successivi adempimenti richiesti per la gestione, la realizzazione, l'attuazione, la rendicontazione ed il monitoraggio di tutti gli interventi;

c) in qualità di unico assegnatario delle risorse di cui all'art. 1, comma 534, della Legge n. 234/2021 per la realizzazione di tutti gli interventi, dovrà assicurare il rispetto della legislazione vigente nazionale in materia di programmazione e di gestione delle risorse, inserendo anche le opere che saranno realizzate nei territori degli altri enti della convenzione nei propri documenti di programmazione (DUP), che dovranno essere coerenti con il proprio bilancio di previsione;

8) **DI DARE MANDATO** agli uffici comunali, ciascuno per quanto di competenza, ai fini dell'esecuzione di ogni adempimento inerente e conseguente all'approvazione del presente provvedimento, dando ad esso piena esecuzione;

9) **DI TRASMETTERE**, pertanto, copia del presente provvedimento agli uffici comunali ed ai Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

10) **DI INVIARNE**, altresì, copia al Comune di Gussola, nella sua qualità di Ente Capofila;

11) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito internet istituzionale, del Comune di Dosolo, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

12) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione «Amministrazione trasparente», ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare l'esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a disporre l'immediata eseguibilità, al fine di procedere, senza ritardo e pregiudizi al buon andamento dell'amministrazione, con gli adempimenti conseguenti, atti a consentire la candidatura al contributo di cui all'art. 1, comma 534, della Legge n. 234/2021 entro il termine perentorio del 30 aprile 2022,

DOPO separata ed autonoma votazione, espressa in forma palese,

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi in forma palese da n.9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA